

# Ordinanza sullo stato civile (OSC)

**Modifica del 7 novembre 2012**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 aprile 2004<sup>1</sup> sullo stato civile è modificata come segue:

*Art. 5 cpv. 1, frase introduttiva e lett. e*

<sup>1</sup> In materia di stato civile le rappresentanze svizzere all'estero svolgono in particolare i compiti seguenti:

- e. ricevono e trasmettono dichiarazioni concernenti il cognome (art. 12 cpv. 2, 12a cpv. 2, 13 cpv. 1, 13a cpv. 1, 14a cpv. 1, 14b cpv. 1, 37 cpv. 4 e 37a cpv. 4);

*Art. 6a cpv. 2*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

*Art. 8 lett. h e k*

I seguenti dati sono tenuti nel registro dello stato civile:

- h. *concerne soltanto il testo tedesco;*
- k. protezione degli adulti:
  - 1. costituzione di un mandato precauzionale e luogo in cui lo stesso è depositato (art. 361 cpv. 3 CC),
  - 2. curatela generale o efficacia di un mandato precauzionale a causa di durevole incapacità di discernimento (art 449c CC);

*Art. 11 cpv. 4*

<sup>4</sup> Se l'autore del riconoscimento è minorenne o sotto curatela generale (art. 398 CC) o se per lui ha preso effetto un mandato precauzionale a causa di durevole incapacità di discernimento (art. 449c n. 2 CC), è necessario il consenso scritto del rappresentante legale (art. 260 cpv. 2 CC). I poteri di rappresentanza vanno comprovati e le firme autenticate.

<sup>1</sup> RS 211.112.2

*Art. 12* Dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione del matrimonio

<sup>1</sup> Gli sposi fanno all'ufficiale dello stato civile che istruisce la procedura preparatoria del matrimonio o celebra il matrimonio la dichiarazione di cui all'articolo 160 capoverso 2 o 3 CC.

<sup>2</sup> Se il matrimonio è celebrato all'estero, la dichiarazione può essere fatta presso la rappresentanza svizzera oppure all'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza o a quello del luogo di domicilio svizzero della sposa o dello sposo.

<sup>3</sup> Le firme sono autenticate, se la dichiarazione concernente il cognome non è stata fatta nell'ambito della procedura preparatoria.

*Art. 12a* Dichiarazione concernente il cognome prima della registrazione dell'unione domestica

<sup>1</sup> I partner possono fare all'ufficiale dello stato civile che istruisce la procedura preliminare per la registrazione dell'unione domestica o documenta l'unione domestica registrata la dichiarazione di cui all'articolo 12a LUD.

<sup>2</sup> Se l'unione domestica è registrata all'estero, la dichiarazione può essere fatta presso la rappresentanza svizzera oppure all'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza o a quello del luogo di domicilio svizzero di uno dei partner.

<sup>3</sup> Le firme sono autenticate, se la dichiarazione concernente il cognome non è stata fatta nell'ambito della procedura preliminare.

*Art. 13* Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio

<sup>1</sup> Dopo lo scioglimento del matrimonio il coniuge può fare la dichiarazione di cui all'articolo 30a o 119 CC a qualsiasi ufficiale dello stato civile in Svizzera o presso la rappresentanza svizzera all'estero.

<sup>2</sup> La firma è autenticata.

*Art. 13a* Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento dell'unione domestica registrata

<sup>1</sup> Dopo lo scioglimento dell'unione domestica registrata il partner può fare la dichiarazione di cui all'articolo 30a LUD a qualsiasi ufficiale dello stato civile in Svizzera o presso la rappresentanza svizzera all'estero.

<sup>2</sup> La firma è autenticata.

*Art. 14 cpv. 3*

<sup>3</sup> Nel caso in cui un cittadino svizzero faccia la dichiarazione del nome prevista dagli articoli 12, 12a, 13, 13a, 14a, 14b, 37 capoverso 2 o 3 e 37a capoverso 2 o 3, questa vale quale dichiarazione di voler sottoporre il nome al diritto nazionale.

*Art. 14a* Dichiarazione concernente il cognome secondo l'articolo 8a titolo finale CC

<sup>1</sup> La dichiarazione secondo l'articolo 8a titolo finale CC può essere fatta, in Svizzera, a qualsiasi ufficiale dello stato civile e, all'estero, presso la rappresentanza svizzera.

<sup>2</sup> La firma è autenticata.

*Art. 14b* Dichiarazione concernente il cognome di cui all'articolo 13d titolo finale CC e l'articolo 37a LUD

<sup>1</sup> La dichiarazione di cui all'articolo 13d titolo finale CC o all'articolo 37a LUD può essere fatta, in Svizzera, a qualsiasi ufficiale dello stato civile e, all'estero, presso la rappresentanza svizzera.

<sup>2</sup> Le firme sono autenticate.

*Art. 15a cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> Uno straniero i cui dati non sono disponibili nel sistema è rilevato anche quando presenta una domanda di iscrizione della costituzione di un mandato precauzionale (art. 8 lett. k n. 1).

*Art. 18* Firma

<sup>1</sup> La firma autografa va apposta in presenza della persona competente per la ricezione o la documentazione su:

- a. il consenso al riconoscimento (art. 11 cpv. 4);
- b. la dichiarazione concernente il riconoscimento (art. 11 cpv. 5 e 6);
- c. la dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione del matrimonio, se questa non è stata fatta nell'ambito della procedura preparatoria (art. 12 cpv. 3);
- d. la dichiarazione concernente il cognome prima della registrazione dell'unione domestica (art. 12a cpv. 3);
- e. la dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio (art. 13 cpv. 2);
- f. la dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento dell'unione domestica registrata (art. 13a cpv. 2);
- g. la dichiarazione concernente il cognome di cui all'articolo 8a titolo finale CC (art. 14a cpv. 2);
- h. la dichiarazione concernente il cognome di cui all'articolo 13d titolo finale CC o 37a LUD (art. 14b cpv. 2);
- i. la conferma della correttezza dei dati (art. 16a);
- j. la dichiarazione a comprova di dati non controversi (art. 17);

- k. la dichiarazione concernente il cognome del figlio (art. 37 cpv. 5 e 37a cpv. 5);
- l. il consenso del figlio al cambiamento del cognome (art. 37b cpv. 2);
- m. la dichiarazione concernente le condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 65 cpv. 1);
- n. la conferma della celebrazione del matrimonio (art. 71 cpv. 4);
- o. la dichiarazione concernente le condizioni per la costituzione di un'unione domestica registrata (art. 75d cpv. 1);
- p. la dichiarazione che esprime la volontà di costituire l'unione domestica registrata (art. 75k cpv. 2).

<sup>2</sup> Se una persona disposta ad apporre la propria firma non è in grado di firmare, il funzionario competente secondo l'articolo 4 o 5 annota tale circostanza per scritto e ne indica il motivo.

*Art. 21, rubrica, cpv. 1 e 2*

Celebrazioni di matrimoni e dichiarazioni

<sup>1</sup> Le celebrazioni di matrimoni, nonché le dichiarazioni concernenti la volontà di costituire l'unione domestica registrata, il riconoscimento di un figlio e il cognome sono documentate dall'ufficio dello stato civile che ha effettuato l'atto ufficiale.

<sup>2</sup> L'articolo 23 si applica per analogia alla competenza di documentare la dichiarazione concernente il riconoscimento di un figlio o il cognome fatta a una rappresentanza svizzera all'estero.

*Art. 23a* Mandato precauzionale

Su richiesta, qualsiasi ufficio dello stato civile è competente per:

- a. l'iscrizione della costituzione di un mandato precauzionale e del luogo in cui lo stesso è depositato;
- b. la modifica dell'iscrizione;
- c. la cancellazione dell'iscrizione.

*Art. 24 cpv. 2*

<sup>2</sup> Come cognome da celibe o nubile di una persona è registrato il cognome che questa:

- a. aveva immediatamente prima della celebrazione del primo matrimonio o della costituzione della prima unione domestica registrata; oppure
- b. ha acquisito come nuovo cognome da celibe o nubile in seguito alla decisione concernente il cambiamento del cognome.

*Art. 33 cpv. 1*

*Concerne soltanto il testo francese.*

*Art. 34a cpv. 3*

<sup>3</sup> La persona che ha assistito alla morte o ha rinvenuto il cadavere di uno sconosciuto è tenuta a informare senza indugio l'autorità di polizia. Quest'ultima notifica la morte all'ufficio dello stato civile.

*Art. 35 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le persone tenute alla notificazione devono annunciare allo stato civile, per scritto o presentandosi di persona, le morti entro due giorni e le nascite entro tre giorni. La notificazione della morte o del rinvenimento del cadavere di uno sconosciuto deve essere fatta entro dieci giorni.

*Art. 37*            **Cognome del figlio di genitori coniugati**

<sup>1</sup> Il cognome del figlio di genitori uniti in matrimonio è retto dall'articolo 270 CC.

<sup>2</sup> Se portano cognomi diversi e in occasione del matrimonio non hanno determinato il cognome dei figli, al momento della notificazione scritta della nascita del primo figlio i genitori dichiarano all'ufficiale dello stato civile quale cognome da celibe o nubile porteranno i propri figli.

<sup>3</sup> Se in occasione del matrimonio hanno determinato quale cognome da celibe o nubile porteranno i propri figli, i genitori possono, al momento della notificazione della nascita del primo figlio o entro un anno dalla nascita, dichiarare per scritto e congiuntamente che il figlio porterà il cognome da celibe o nubile dell'altro genitore (art. 270 cpv. 2 CC).

<sup>4</sup> In Svizzera la dichiarazione può essere fatta a qualsiasi ufficiale dello stato civile. All'estero può essere fatta presso la rappresentanza svizzera.

<sup>5</sup> Le firme sono autenticate se la dichiarazione di cui al capoverso 3 non è fatta al momento della notificazione della nascita.

*Art. 37a*            **Cognome del figlio di genitori non coniugati**

<sup>1</sup> Il cognome del figlio di genitori non uniti in matrimonio è retto dall'articolo 270a CC.

<sup>2</sup> Se l'autorità di protezione dei minorenni attribuisce ai genitori l'autorità parentale in comune, questi possono, al momento della notificazione della nascita o entro un anno dal trasferimento dell'autorità parentale, fare all'ufficiale dello stato civile per scritto e congiuntamente la dichiarazione di cui all'articolo 270a capoverso 2 CC.

<sup>3</sup> Se è il solo detentore dell'autorità parentale, il padre può fare la stessa dichiarazione (art. 270a cpv. 3 CC). Se possibile, la madre deve essere informata sull'avvenuta dichiarazione (art. 275a cpv. 1 CC).

<sup>4</sup> In Svizzera la dichiarazione può essere fatta a qualsiasi ufficiale dello stato civile. All'estero può essere fatta presso la rappresentanza svizzera.

<sup>5</sup> Le firme sono autenticate.

#### *Art. 37b* Consenso del figlio

<sup>1</sup> Il cognome del figlio che ha compiuto il dodicesimo anno di età può essere cambiato soltanto con il suo consenso (art. 270b CC).

<sup>2</sup> Il figlio deve dare il suo consenso personalmente. In Svizzera può darlo a qualsiasi ufficiale dello stato civile. All'estero può darlo alla rappresentanza svizzera.

#### *Art. 37c*

##### *Attuale art. 37*

#### *Art. 40 cpv. 1 lett. j*

<sup>1</sup> L'autorità giudiziaria comunica:

- j. la sentenza di cambiamento di sesso e la relativa sentenza di cambiamento del nome;

#### *Art. 41 lett. c e d*

Le autorità amministrative comunicano le decisioni seguenti:

- c. il cambiamento del nome (art. 30 cpv. 1 CC);
- d. il cambiamento del cognome con cambiamento del diritto di cittadinanza e di attinenza (art. 271 cpv. 2 CC);

#### *Art. 42 cpv. 1 lett. c*

<sup>1</sup> I tribunali e le autorità amministrative competenti conformemente al diritto cantonale comunicano:

- c. l'istituzione di una curatela generale o l'accertamento dell'efficacia di un mandato precauzionale per una persona durevolmente incapace di discernimento (art. 449c CC) e la revoca della curatela (art. 399 cpv. 2 CC);

#### *Art. 43 cpv. 4*

<sup>4</sup> Le autorità giudiziarie comunicano inoltre le sentenze e i riconoscimenti alle autorità seguenti:

- a. all'autorità di protezione dei minori del domicilio dei figli minorenni (art. 40 cpv. 1 lett. c, nel caso di una persona sposata, nonché lett. d, g, h e i);
- b. all'autorità di protezione dei minori del domicilio della madre al momento della nascita del figlio (art. 40 cpv. 1 lett. f e 2).

*Art. 44a cpv. 2*

<sup>2</sup> L'allestimento su richiesta degli atti dello stato civile è disciplinato come segue:

- a. i documenti relativi a fatti di stato civile sono rilasciati dall'ufficio dello stato civile che ha documentato i fatti;
- b. i certificati relativi allo stato civile o allo stato di famiglia sono rilasciati dall'ufficio di stato civile del luogo d'origine o, se la persona non possiede la cittadinanza svizzera, del luogo di domicilio o di soggiorno oppure del luogo di ultimo domicilio;
- c. i certificati di famiglia e i certificati relativi all'unione domestica possono inoltre essere rilasciati, rinnovati o sostituiti dall'ufficio dello stato civile che ha documentato l'ultimo evento concernente l'interessato;
- d. gli estratti di un registro dello stato civile cartacei sono rilasciati dall'ufficio dello stato civile che conserva il registro (art. 92a cpv. 1).

*Art. 49* All'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno

<sup>1</sup> Per permettere la tenuta del registro del controllo degli abitanti, l'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica all'amministrazione comunale dell'attuale o ultimo luogo di domicilio o di soggiorno dell'interessato in particolare:

- a. la nascita e la morte;
- b. ogni modifica del cognome, dello stato civile o della cittadinanza;
- c. ogni modifica di dati dello stato civile, se ha effetto sui dati attuali della persona;
- d. l'iscrizione e la cancellazione dell'istituzione di una curatela generale o dell'accertamento dell'efficacia di un mandato precauzionale per una persona durevolmente incapace di discernimento (art. 42 cpv. 1 lett. c).

<sup>2</sup> Nella comunicazione è indicato il numero d'assicurato AVS dell'interessato, se l'UCC glielo ha attribuito (art. 8a).

<sup>3</sup> L'invio dei dati avviene automaticamente in forma elettronica.

*Art. 50, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva e lett. c, nonché cpv. 2, frase introduttiva*

All'autorità di protezione dei minori

<sup>1</sup> L'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica all'autorità di protezione dei minori:

- c. *concerne soltanto il testo tedesco;*

<sup>2</sup> La comunicazione è fatta all'autorità di protezione dei minori:

*Art. 64 cpv. 2*

*Abrogato*

*Art. 65 cpv. 1 lett. b*

*Abrogata*

*Art. 66 cpv. 2 lett. c*

*Concerne soltanto il testo francese.*

*Art. 71 cpv. 1*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

*Art. 75c cpv. 2*

*Abrogato*

*Art. 75d cpv. 1 lett. b*

*Abrogata*

*Art. 75e cpv. 2 lett. c*

<sup>2</sup> Inoltre esso esamina se:

- c. sono soddisfatte le condizioni per la registrazione e se non sussistono impedimenti alla registrazione (art. 3, 4 e 26 LUD);

*Art. 85 cpv. 2, frase introduttiva*

<sup>2</sup> Le autorità di vigilanza fanno rapporto ogni anno al DFGP su:

*Art. 93 cpv. 1 lett. d*

<sup>1</sup> I dati dello stato civile tratti dai registri dello stato civile cartacei sono trasferiti nella banca dati centrale «Infostar» nei seguenti casi:

- d. in caso di domanda d'iscrizione della costituzione di un mandato precauzionale.

*Art. 99b*          Disposizione transitoria relativa alla modifica del 7 novembre 2012

Se l'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno della persona interessata non soddisfa le condizioni per l'invio dei dati secondo l'articolo 49 capoverso 3, i dati sono comunicati in forma cartacea fino al 31 dicembre 2014.

II

L'allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III

<sup>1</sup> La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

<sup>2</sup> Gli articoli 14*b* e 18 capoverso 1 lettera h hanno effetto fino al 31 dicembre 2013.

7 novembre 2012    In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

*Allegato*  
(art. 79)

**Diritti d'accesso**

...

**Diritti d'accesso**

*n. 11*

Nomi dei campi dei dati	Uffici autorizzati all'accesso			
	USC PD	USC CS	AV	UFSC + aut. ab.
...				
<b>11. Durevolmente incapace di discernimento</b>	<b>U</b>	<b>E</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
...				